

**Collana di Studi e Ricerche
in ambito assicurativo**

8

Claudio Calabrese

**Il funzionamento dei fondi pensione
nella realtà economica, giuridica e sociale italiana**

Presentazione della “Collana”

Gli Agenti di Assicurazione, da sempre, sono chiamati a svolgere il ruolo sociale di collegamento tra i bisogni di sicurezza e previdenza dei loro clienti ed i prodotti e i servizi offerti dalle Imprese di Assicurazione.

Essi rappresentano l’anello di congiunzione che consente ai singoli individui, alle famiglie ed alle imprese di ridurre l'area di incertezza sulla propria situazione futura, contribuendo altresì alla diffusione del principio economico di mutualità.

La figura moderna dell’*Intermediario Assicurativo*, così come meglio definita dalle norme che via via si sono succedute, non è più caratterizzata principalmente dalla mera attitudine alla vendita; attitudine, questa, certamente richiesta all’Agente Assicurativo di oggi, ma che necessariamente deve essere accompagnata da un alto grado di competenza e da spiccate capacità imprenditoriali. La conoscenza, l’informazione e la formazione assumono pertanto un ruolo centrale nell’ambito delle attività del moderno Agente di Assicurazione professionista.

Il Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione, in breve SNA, è nato nel 1919 per volontà di un gruppo di Colleghi che avevano ben compreso la necessità di unire le proprie forze al fine di tutelare gli interessi di una categoria obbligata ad avere come interlocutori –e controparti- le grandi Imprese del settore. SNA rappresenta una parte sociale fortemente attiva nel mercato assicurativo italiano, specializzata nella tutela e nella salvaguardia delle prerogative professionali, deontologiche ed economiche degli Agenti e vocata al miglioramento del servizio assicurativo nei confronti dei consumatori.

In cento anni di attività sindacale, SNA ha seguito, ed a volte anticipato, i cambiamenti nel modo di interpretare la professione dell'Agente Assicurativo in Italia ed in Europa. Agli Agenti, oggi è richiesto di possedere adeguate competenze e strumenti operativi per orientare i clienti verso la sottoscrizione di prodotti assicurativi coerenti con le loro specifiche necessità. L'Agente, in sintesi, anche attraverso la propria attività consulenziale, deve essere in grado di individuare le aree di scopertura del cliente e di proporre le migliori soluzioni, nel rispetto di un quadro normativo costruito intorno alla massima tutela dell'Assicurato.

E' proprio partendo dall'esigenza di una rapida crescita culturale della Categoria agenziale, che nel corso dell'anno 2017, SNA ha mosso i primi passi verso un nuovo modo di affrontare la formazione professionale; non più orientata esclusivamente agli obblighi formativi previsti dal Legislatore, ma pensata per offrire l'opportunità di migliorare ed accrescere la cultura e la conoscenza di base degli Agenti, per consentire loro il pieno governo delle imprese agenziali ed il controllo dei fattori della produzione, con cui si confrontano ogni giorno. Tutto ciò, nell'ottica del miglioramento delle capacità manageriali degli Agenti e di un migliore servizio alla clientela.

La crescita professionale e quella culturale sono il rovescio della stessa medaglia ed è per queste ragioni che SNA ha deciso, nella ricorrenza del suo primo centenario ed in collaborazione con la Società Irfo-Pegaso, di curare l'edizione di una "Collana" di pubblicazioni e di studi tematici sulla materia dell'intermediazione assicurativa, partendo dal punto di vista dei primi operatori del mercato assicurativo, gli Agenti.

La presente “Collana” di studi tematici si pone quindi l’obiettivo di tracciare una linea guida per gli Agenti di assicurazione, mostrando loro la strada della nuova frontiera della professionalità, in cui troveranno argomenti ed approfondimenti normativi, alla luce delle più recenti innovazioni dovute al recepimento delle Direttive Comunitarie, riflessioni sulla redditività ed sul controllo di gestione dell’impresa agenziale e delle nuove opportunità di crescita del *business* offerte dalla trasformazione del mercato, nella logica di consentire a tutti la miglior crescita professionale possibile.

Il mestiere dell’Agente di Assicurazione, dell’*Intermediario Assicurativo* in genere, non morirà mai; forse si trasformerà, muterà i termini ed i confini delle proprie competenze, ma l’industria assicurativa avrà sempre la necessità di un professionista che, con la propria capacità tecnica ed umana e con la propria socialità, riesca a rendere semplice e comprensibile una “carta di servizi” così complessa come una “polizza di assicurazione”.

Quale Presidente in carica del Sindacato Nazionale Agenti sono orgoglioso, nell’anno del centenario, di poter ampliare l’offerta formativa rivolta ai nostri iscritti, per mettere loro nelle condizioni di coniugare gli aspetti teorici di base, fruibili dai percorsi universitari, con quelli operativi, acquisibili dalla continua formazione mirata.

Alla realizzazione di tale percorso formativo hanno contribuito fattivamente il collega Marcello Bazzano, Responsabile Formazione SNA, ed i Colleghi Agenti componenti dell’Esecutivo Nazionale SNA, i quali hanno compreso e condiviso l’importanza di questo ulteriore strumento formativo.

Presidente SNA
(Claudio Demozzi)

**Collana di Studi e Ricerche
in ambito assicurativo**

8

Claudio Calabrese

**Il funzionamento dei fondi pensione
nella realtà economica, giuridica e sociale italiana**



Indice

Introduzione	pag.3
1. La previdenza sociale tra passato e presente	pag.6
1.1 Il concetto di “previdenza sociale”	pag.6
1.2 La previdenza sociale italiana tra Ottocento e Novecento	pag.10
1.3 Le riforme previdenziali tra gli anni Sessanta e gli anni Novanta	pag.18
1.4 Le riforme del terzo millennio	pag.22
2. I fondi pensione	pag.27
2.1 La previdenza sociale complementare	pag.27
2.2 Diverse tipologie di fondi pensione	pag.30
2.3 Modalità di contribuzione e funzionamento dei fondi pensione	pag.39
2.4 I prodotti pensionistici personale paneuropei (PEPP)	pag.43

Conclusioni	pag.47
Bibliografia	pag.50
Sitografia	pag.52

Introduzione

Il presente lavoro di ricerca intende offrire un contributo al tema della previdenza sociale, analizzandola tanto da un punto di vista storico-sociale, che giuridico.

In maniera approfondita tratta nello specifico la complessa materia delle pensioni complementari e, quindi, dei fondi pensione.

Il capitolo uno esplica il concetto di “previdenza” e le modalità attraverso le quali lo stesso sia stato declinato all’interno dell’ordinamento italiano, a partire dal momento in cui esso è nato, quindi dal 1861, fino ad arrivare ai giorni attuali.

La suddetta evoluzione è ovviamente stata influenzata dalle varie forme di stato e di governo che si sono avvicendate durante la complessa storia del nostro Paese, il quale è passato dall’essere una monarchia guidata da un Re e dai vari primi ministri, al divenire una dittatura capeggiata da Benito Mussolini, per poi trasformarsi, dopo la fine del Secondo Conflitto Mondiale, in una Repubblica: la previdenza sociale, *step by step*, è sempre più divenuto un argomento principe della

politica sociale, fino ad assumere, soprattutto a partire dagli anni Settanta del secolo scorso, quel ruolo da protagonista che essa conserva tutt'ora.

Il sistema pensionistico italiano ha subito, come è ovvio che fosse, numerose modifiche; oggi esso è basato, così come si è avuto modo di vedere, su tre pilastri fondamentali: il sistema previdenziale pubblico, destinato al trattamento base, il sistema previdenziale complementare, rispetto al quale i fondi pensione fungono da chiave di volta per il suo funzionamento e il sistema integrativo, operante su base volontaria e su esclusiva iniziativa dei singoli contribuenti.

Nel secondo capitolo vengono analizzati, in maniera precipua, i fondi pensione: essi sono stati definiti come degli strumenti tecnici, ovviamente congegnati dal legislatore, il cui scopo ultimo è quello di permettere ai lavoratori di accumulare una pensione complementare che andrà ad affiancarsi a quella pubblica (quella, cioè, del cd. I pilastro). Si tratta, insomma, di un'opportunità atta a permettere, al beneficiario del fondo, di poter mantenere, anche da pensionato, un tenore di vita più simile a quello che gli aveva quando percepiva, regolarmente, il suo stipendio in quanto lavoratore.

Sempre nel secondo capitolo si analizza, tassonomicamente, le diverse

tipologie di fondi pensione, così da individuare le varie differenze intercorrenti fra gli stessi.

A conclusione del lavoro si analizzano i cd. PEPP, cioè i prodotti pensionistici personali paneuropei, fondi di matrice, appunto, europea che potrebbero rappresentare un'innovazione non da poco per tutti i cittadini che fanno parte dell'omonima Unione.

1. La previdenza sociale tra passato e presente

1.1 Il concetto di “previdenza sociale”

Per comprendere, appieno, il concetto di “previdenza sociale” è bene compiere un piccolo passo indietro al fine di analizzare quale sia il clima storico-politico che ne ha permesso la gestazione, prima, e la nascita dopo.

A partire dalla fine del XIX secolo, e nello specifico dal 1883, in Germania, l'allora primo ministro Ottone di Bismarck, ha avviato una serie di iniziative di matrice legislativa atte ad offrire, ai suoi cittadini, una serie di servizi “supplementari” che prima di quel momento erano monopolio di istituti assistenziali soprattutto religiosi: nasce, così, il cd. “Stato sociale” o, con espressione anglofona, il “*Welfare State*”, cioè dire una moderna visione di Nazione che vede le istituzioni fondamentali del Paese impegnate nell'erogazione di varie prestazioni, materiali ed economiche, da garantire a tutti quei cittadini che versassero in condizioni che ne diminuissero la capacità lavorativa; si pensi, per fare un esempio, ai casi di vecchiaia, maternità, infortuni o a precarie condizioni di salute.

Importante è, ancora in via preliminare, al fine di sgomberare il campo da pericolose imprecisioni, non sovrapporre il concetto appena esposto con quello di “Stato di diritto”¹, e ciò in quanto esso, invece, individua una forma di stato, nata in Germania durante gli anni Trenta del XIX secolo, che tende, invece, ad assicurare la salvaguardia dei diritti e delle libertà fondamentali dell’essere umano.

Alla luce di quanto detto, quindi, la *previdenza sociale* può essere definita come una filiazione teorica del *Welfare State* che agglutina quell’insieme di istituti ed attività, gestiti direttamente dalla Nazione o da organismi da essa autorizzati, il cui scopo è quello di assicurare, ai propri cittadini, la possibilità di affrontare situazioni tali per cui questi ultimi presentino particolari necessità derivanti da fattori contingenti, tanto biologici (vecchia, malattie), quanto semplicemente aleatori (disoccupazione involontaria). La previdenza copre perciò diversi settori: le cosiddette assicurazioni sociali (che cautelano dagli infortuni sul lavoro e dall’invalidità), il trattamento pensionistico di specifiche categorie professionali, alcuni trattamenti di fine lavoro: tutti settori, questi, finanziati dai contributi versati durante l’arco di vita lavorativa

¹ *Lo stato di diritto: storia, teoria, critica*, Feltrinelli, Milano, 2002, pp. 21, 22.

dagli stessi cittadini beneficiari e dai loro datori di lavoro.

Il principio su cui si basa la previdenza sociale si basa sulla formazione, dilazionata nel tempo, di singole quote di risparmio capaci di formare riserve economiche capaci di far fronte alle situazioni di cui si è parlato pocanzi; questi contributi, versati dai soggetti nel corso della loro vita lavorativa, attraverso un sistema di imposte od oneri organizzato dallo Stato, vengono convogliati in appositi istituti, così da essere accumulate o investite a seconda delle regole che riguardano i singoli “ceppi finanziari” cui si fa riferimento. “Le modalità di copertura degli oneri previdenziali variano dunque in base all’oggetto di tutela [visto che la previdenza sociale] si attua sul piano della collaborazione e pertanto (escluse le forme previdenziali per gli infortuni sul lavoro e per le malattie professionali, i cui contributi sono a carico dell’imprenditore) grava, anche se in misura diversa, su tutti i soggetti della produzione.” Alla base del principio appena descritto sta, da un punto di vista eminentemente antropologico, quella generica istanza di “solidarietà” verso i propri simili che inquadra l’uomo come essere sociale per antonomasia; non a caso, uno dei maggiori esponenti della filosofia antica, Aristotele, ebbe a scrivere che “l’uomo è un animale che per natura deve vivere in una città e [...] chi non vive in una città, per la

sua propria natura e non per caso, o è essere inferiore o è più che uomo.”²

L’epoca moderna non ha fatto altro che dilatare tale realtà di fatto, allargando il novero delle competenze attribuite allo Stato, trasformandolo, anzi, in un catalizzatore di istanze non solo civili, ma anche spirituali, di grado sia individuale che collettivo.

Da un punto di vista squisitamente giuridico, invece, uno dei documenti che ha funto da acceleratore del processo appena descritto può, indubbiamente, essere considerata la *Déclaration des droits de l’homme* approvata, in Francia, nel 1793 il cui articolo 1, con non poca enfasi, affermava, nei suoi due commi che “*Lo scopo della società è la felicità comune. Il Governo è istituito per garantire all’uomo il godimento dei suoi diritti naturali e imprescrittibili.*”

È alla luce di tali premesse filosofiche, politiche e giuridiche che il concetto di “previdenza sociale” si è fatto strada negli ordinamenti di tutti i Paesi Occidentali, germogliando prima in Europa e dopo in America, trasformandosi in vera e propria cartina di tornasole dello stato di “evoluzione” della democraticità delle varie Nazioni; peraltro,

²Aristotele, *La politica*, 328 a.C., in Aronson E., *L’animale sociale*, Apogeo, Milano, 2013, p. XXXI.

l'assicurazione di diritti, agevolazioni ed aiuti garantiti a tutti coloro che, per svariate ragioni, non erano (più) in grado di provvedere, da soli, alla propria sicurezza o alla propria sopravvivenza, è divenuto, col tempo, e proprio a partire dai primi anni dell'Ottocento, uno dei più frequenti *leitmotiv* che ha fatto da sfondo alle battaglie civili di lavoratori, donne e anziani che hanno spesso sacrificato la propria vita in nome di quelle idee di "giustizia" ed "uguaglianza" che stanno oggi, alla base, delle moderne codificazioni costituzionali.

1.2 La previdenza sociale italiana tra Ottocento e Novecento

Dopo il periodo passato alla storia come Restaurazione, e quindi successivamente al Congresso di Vienna del 1814³, si assiste ad un processo di trasformazione delle forze sociali e dei rapporti di produzione, a dei mutamenti profondi che hanno riguardato *in primis* l'Europa: la cd. «rivoluzione industriale»⁴, però, non ha riguardato semplicemente gli opifici e le tecniche di creazione e di confezionamento dei beni, ma anche le modalità attraverso le quali lo

³ *Corso di storia. L'età contemporanea*, Loescher Editore, Torino, 1978, p. 3

⁴ Salvadori M. L., Comba R., Ricuperati G., *Corso di storia. L'età contemporanea*, Loescher Editore, Torino, 1978, p. 86.

Stato dell'epoca, forte ed assoluto, dovesse prendersi cura dei bisogni propri cittadini, e questo soprattutto alla luce del fatto che le strutture sociali ed economiche di quell'epoca non erano più in grado di regolamentare ed assorbire quell'inarrestabile processo di inurbamento che ha modificato, per sempre, il tessuto della popolazione del Vecchio Continente. "In questa situazione, l'esigenza di realizzare una tutela dei lavoratori subordinati che si venivano a trovare in condizione di bisogno per il verificarsi di eventi che ne menomavano la capacità lavorativa, fu ben presto avvertita con intensità maggiore di quella di provvedere a favore di tutti i cittadini, sia per il sorgere e il progressivo svilupparsi di una coscienza di classe, sia per la preoccupazione di diminuire la tensione sociale determinata dai nuovi rapporti di produzione."⁵

L'intransigente liberalismo ottocentesco, tuttavia, sia che in Italia che altrove, ha fin da subito considerato le istanze di protezione provenienti soprattutto dalla classe operaia come una manifestazione di aggressione e di attacco al potere centrale costituito, ecco perché le primissime forme di previdenza sociale sono nate spontaneamente, per iniziativa

⁵Persiani M., D'Onghia M., *Fondamenti di diritto della previdenza sociale*, Giappichelli Editore, Torino, 2018, pp. 3, 4.

dei lavoratori interessati: ecco che, quindi, si assiste alla creazione di società di mutuo soccorso, al sorgere di forme di assicurazione volontaria volte a proteggere quei soggetti che a causa di infortuni o di malattie non potevano recarsi nei luoghi di lavoro per svolgere le proprie mansioni ed essere, a fine giornata, retribuiti per questo. Gli associati, insomma, in relazione al rischio derivante dalla propria opera, al fine di eliminarlo o comunque di ridurlo, “si impegnavano a ripartire tra loro le conseguenze economiche dannose derivanti dal verificarsi dell'evento temuto che avrebbe colpito uno di essi, erogando prestazioni finanziate con i contributi versati da ognuno.”⁶ In questa maniera ogni lavoratore fungeva, con il proprio contributo economico, da garanzia per l'altro, sopportando le conseguenze in modo proporzionale alla propria quota di partecipazione.

Per quel che riguarda, nello specifico, il caso italiano, il neonato Stato iniziò a modificare il proprio atteggiamento solo dopo il 1886, anno in cui si era limitato, con la legge n. 3818, a favorire la mutualità volontaria; grazie infatti alla successiva legge n. 80/1898 fu varato il primo piano assicurativo obbligatorio che imponeva ai datori di lavoro

⁶Persiani M., D'Onghia M., *Fondamenti di diritto della previdenza sociale*, Giappichelli Editore, Torino, 2018, p. 4.

di salvaguardare i propri dipendenti. Questa norma, quindi, risultò importante non tanto per il suo taglio garantista (in quanto il datore di lavoro conservava buona parte del suo potere, potendo al massimo andare incontro a responsabilità civile in determinati casi previsti), ma per quello ideologico, e questo perché essa non si limitava a prevedere un sostegno economico solo in caso di infortunio, ma per eventi dannosi e lesivi dell'integrità fisica scaturenti da forza maggiore o da caso fortuito, assoluta novità rispetto al tradizionale schema fin a quel momento prescelto.

Ancora nel 1898, con legge n. 350, peraltro, fu poi istituita la Cassa nazionale di previdenza per la vecchiaia e l'invalidità degli operai, sotto forma di associazione volontaria integrata da contributi statali e provenienti dagli imprenditori. Essa divenne obbligatoria circa vent'anni più tardi, nel 1919, grazie alla legge n. 603.

Come è noto, il 27 ottobre del 1922, Benito Mussolini, guidando l'esercito delle camicie nere ha marciato su Roma e, grazie a questa azione dimostrativa, ha convinto il Re Vittorio Emanuele III a farsi consegnare il Regno d'Italia⁷. L'esperienza fascista, per quanto

⁷ Salvadori M. L., Comba R., Ricuperati G., *Corso di storia. L'età contemporanea*, Loescher Editore, Torino, 1978, p. 340.

concerne il tema della legislazione sociale, è ricordata soprattutto per l'introduzione del sistema "corporativo", intendendosi con tale espressione una rimodulazione delle forze sociali declinate in chiave fortemente gerarchica: con legge ordinaria, infatti, è stato stabilito che "le organizzazione dei datori di lavoro e dei lavoratori dovessero far capo a organismi statali superiori, le corporazioni, i cui compiti sarebbero stati di coordinare i vari aspetti della produzione e disciplinare, in uno spirito di superiore interesse nazionale, i rapporti delle diverse gerarchie dei produttori."⁸ Stando, quindi, ad uno spirito di "armonia sociale", ovviamente imposta con la forza, da un lato sono stati vietati scioperi e serrate, mentre dall'altro sono stati creati (attorno al 1933) enti previdenziali grazie ai quali aumentare il consenso presso il popolo⁹; fra questi spiccano l'INFAIL (Istituto nazionale fascista assicurazione infortuni sul lavoro) e l'INFPS (Istituto nazionale fascista della previdenza sociale). Il primo altro non era che l'evoluzione, in chiave fascista, della già esistente Cassa nazionale infortuni sul lavoro sorta, in chiave volontaria, già nel 1883: all'ente pubblico è stata

⁸Salvadori M. L., Comba R., Ricuperati G., *Corso di storia. L'età contemporanea*, Loescher Editore, Torino, 1978, p. 360.

⁹Cinelli M., *Diritto della previdenza sociale*, Giappichelli Editore, Torino, 2016, p. 35.

assicurata una dotazione economia più congrua alla quale sono corrisposte, anche maggiori competenze e più ampi settori di intervento. “Il secondo era sorto in base alla legge 17 luglio 1898, che attribui ad una Cassa nazionale di previdenza l'assicurazione facoltativa per l'invalidità e la vecchiaia. Poi con un decreto legge del 21 aprile 1919 questa assicurazione divenne obbligatoria e la CNP si trasformò in CNAS (Cassa nazionale assicurazioni sociali), le cui funzioni furono successivamente estese all'assicurazione contro la disoccupazione (1923), contro la tubercolosi (1927), per la maternità (1935) e all'erogazione degli assegni familiari (1936).”¹⁰

L'assistenza per malattia rimase, durante il periodo fascista, affidata alle “vecchie” casse mutue, almeno fino alla creazione, nel 1943, di un unico ente mutualistico, chiamato a partire dal 1947 INAM (Istituto nazionale per le malattie); sul piano dei lavoratori pubblici, invece, nell'aprile del 1942 fu costituito l'ENPAS, l'Ente nazionale di previdenza e assistenza dipendenti statali.

Dopo la Seconda Guerra mondiale e l'approvazione della Costituzione italiana ad opera di un'apposita Assemblea Costituente eletta nel

¹⁰Candeloro G., *Storia dell'Italia moderna. Il fascismo e le sue guerre*, Feltrinelli, Milano, 1986, p. 297.

1946¹¹, la previdenza sociale assurge a principio ordinatore del nuovo ordinamento repubblicano, e ciò anche grazie all'influenza del "rapporto Beveridge" del 1948, i cui principi cardine erano improntati a concetti quali la sanità pubblica e la pensione sociale per i cittadini. Il suo ideatore, l'inglese William Beveridge¹², era convinto che la predisposizione di un paniere di benefici da assicurare alla popolazione non si traducesse in un incentivo a non lavorare, ma al contrario in un incoraggiamento nello svolgere le proprie mansioni al riparo da avvenimenti che colpiscono o possono scolpire il presente di ogni individuo in quanto tale. Più in particolare, e puntando ancora una volta l'attenzione sull'Italia, è stato soprattutto l'art. 38¹³, come si vedrà nel prosieguo, a fungere da sostrato giuridico per l'elaborazione delle norme di previdenza sociale successive: esso, frutto, così come tanti altri articoli, di un lavoro di compromesso fra le forze politiche presenti in Assemblea, ha avuto il merito di disporre, nei suoi cinque commi, quanto segue:

¹¹ Arcidiacono L., Carullo A., Rizza G., *Diritto Costituzionale*, Monduzzi Editore, Bologna, 2005, pp. 71, 72.

¹² *L'economia liberale: Saggi per Francesco Forte*, Franco Angeli, Milano, 2018, p. 31.

¹³ Persiani M., D'Onghia M., *Fondamenti di diritto della previdenza sociale*, Giappichelli Editore, Torino, 2018, p. 11.

«Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.

I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.

Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.

L'assistenza privata è libera.»

“La tutela di chi, vivendo del proprio lavoro, si viene a trovare in condizioni di bisogno non è più considerata come un'attività graziosa dello Stato, né resta affidata alle categorie interessate, ma costituisce un'espressione necessaria della solidarietà di tutta la collettività.”¹⁴Tutta l'evoluzione legislativa successiva sarà segnata dalla forza assieme

¹⁴Persiani M., D'Onghia M., *Fondamenti di diritto della previdenza sociale*, Giappichelli Editore, Torino, 2018, p. 10.

ideologica e concreta di questa disposizione, la cui lungimiranza riverbera, ovviamente, anche sulle più recenti norme giuridiche, nonostante si tratti di un articolo confezionato, ad arte, dai Padri e dalle Madri costituenti¹⁵ ormai settantadue anni fa, in un momento storico in cui l'Italia, grazie soprattutto al polo cattolico, a quello di sinistra ed a quello liberal-democratico, è stato plasmato un Paese del tutto nuovo, lontano delle regole opprimenti e svilenti del regime fascista.

1.3 Le riforme previdenziali tra gli anni Sessanta e gli anni Novanta

Il sistema previdenziale italiano è rimasto invariato durante gli anni Cinquanta del secolo scorso, iniziando ad essere modificato solo a partire dalla seconda metà del decennio successivo. È, più nello specifico, a partire dal biennio 1968-1969 che, grazie all'istituzione, ad esempio, della Cassa integrazione guadagni straordinaria, prende l'avvio un modello di "democrazia distributiva" teso a riformare le strutture preesistenti, per la maggior parte nate in epoca fascista. È

¹⁵ - Biblioteca del Senato, Emeroteca, Le donne della Costituente, in <https://www.senato.it>

proprio durante gli anni Sessanta, infatti, che si è cercato di regalare al sistema pensionistico italiano una struttura più composita, così da inglobarlo ed integrarlo all'interno di una visione di *welfare state* coerente e uniforme: gli interventi legislativi precedenti, infatti, erano stati, spesso, il frutto di azioni normative disomogenee e parziali, non più adatte alla realtà economico-sociale dell'epoca.

Si ebbe, allora, in primis l'istituzione della pensione sociale ad opera della legge n. 903/1965, ma soprattutto una serie di interventi da parte del legislatore dell'epoca che, alla fine del cd. "autunno caldo" (1969), hanno disposto:

- l'incremento dei minimi pensionistici;
- il passaggio al metodo retributivo anche per i dipendenti privati¹⁶;
- la previsione di prestazioni ancora più generose "grazie alla rivalutazione dei parametri di calcolo traguadanti, di lì a poco, la vetta dell'80% dell'ultima retribuzione a fronte di 40 anni di contribuzione"¹⁷;

¹⁶ Cuttillo G., Fontana F., *Manuale di Executive Compensation e Corporate Governance*, Franco Angeli, Milano, 2012, p. 110.

¹⁷ Canavesi G., Ales E., *Il sistema previdenziale italiano. Principi, struttura ed evoluzione: Atti dei Seminari Maceratesi di studi previdenziali. Macerata 18-19 luglio*

- l'eliminazione della componente a capitalizzazione per quel che riguarda il sistema di gestione finanziaria;
- l'introduzione di un sistema di indicizzazione di riadeguamento delle pensioni rispetto al costo della vita.

Tutti questi istituti hanno, in un certo senso, concluso una delle fasi maggiormente espansive del sistema di ammortizzatori sociali consegnato nella storia dalla Repubblica italiana: queste scelte politiche, improntate ad una “patologica generosità” tuttavia, hanno, fin da subito, e già, quindi, durante gli anni Settanta, dimostrato la propria ipertrofia. “I diversi tentativi di razionalizzare il sistema, quasi sempre sospinti da esigenze di contenimento o di riduzione dell'impegno finanziario pubblico, si sono di fatto risolti, a partire dal 1978 e per tutti gli anni ottanta, in progetti per lo più senza esito.”¹⁸ Ancora fino ai primi anni Novanta, insomma, il legislatore italiano si è più preoccupato di accontentare alcune patri sociali seguendo uno schema randomizzato e poco lungimirante, piuttosto che cercare di creare una struttura di norme e regole capaci di regalare,

2016, Giappichelli Editore, Torino, 2017, p. 81.

¹⁸ Canavesi G., Ales E., *Il sistema previdenziale italiano. Principi, struttura ed evoluzione: Atti dei Seminari Maceratesi di studi previdenziali. Macerata 18-19 luglio 2016*, Giappichelli Editore, Torino, 2017, p. 83.

finalmente, al sistema pensionistico del nostro Stato, quella coerenza, quell'armonia e quell'equilibrio che, come si è avuto modo di vedere, già dagli anni Sessanta erano avvertite come necessarie e non più procrastinabili.

“A partire dal 1992 ha preso avvio una nuova stagione di riforme direttamente condizionata dal rapido mutamento nel quadro politico-istituzionale interno (con la convulsa transizione verso la cosiddetta seconda Repubblica e la riconfigurazione degli assetti politici preesistenti) ed europeo (con il sofferto avvio, a Maastricht, della lunga marcia verso l'Unione economica e monetaria).”¹⁹ Essenziale è stata, per il settore pensionistico, la legge n. 335/1995, varata dal Governo Dini, improntata su una visione più concreta e non su una acritica volontà di lotta contro la povertà: grazie alla disposizione citata, infatti, si è passati dal sistema retributivo a quello contributivo che, come è intuibile dalla stessa espressione, prevedeva la “restituzione” degli accantonamenti compiuti dal lavoratore durante il suo percorso occupazionale.

¹⁹ Canavesi G., Ales E., *Il sistema previdenziale italiano. Principi, struttura ed evoluzione: Atti dei Seminari Maceratesi di studi previdenziali. Macerata 18-19 luglio 2016*, Giappichelli Editore, Torino, 2017, p. 84.

Sul versante, ancora, delle politiche pensionistiche, durante la seconda metà degli anni Novanta si è cercato di perfezionare il sistema congegnato dalla legge n. 335/1995, e ciò è avvenuto, soprattutto in dipendenza dei vincoli che, con sempre maggiore frequenza, giungevano dall'ordinamento europeo, i quali erano tutti diretti a far diminuire, il più possibile, le spese riguardanti un settore che, per decenni, come si è visto, è stato connotato da un alto grado di diseconomicità.

1.4 Le riforme del terzo millennio

Le innovazioni che hanno riguardato il settore della previdenza sociale, stando a questi primi vent'anni del nuovo millennio, possono essere analizzate e comprese osservando due eventi specifici: uno tipo squisitamente storico-giuridico, e cioè dire la riforma del Titolo V della Costituzione italiana, avvenuta grazie alla legge costituzionale n. 3/2001, l'altro di tipo storico-economico, e cioè la grande crisi finanziaria globale del 2007²⁰, i cui effetti riverberano, peraltro,

²⁰ Giannozzi A., *Fair value disclosure, rischio di liquidità e rendimenti azionari. Un'analisi empirica sulle imprese europee finanziarie e non finanziarie*, Franco Angeli, Milano, 2014, p. 58.

nell'attuale presente.

Il primo dei due elementi si caratterizza per l'attribuzione alle singole regioni della competenza legislativa in materia di previdenza complementare e integrativa. L'espressione cumula, in un unico sintagma, due diverse tipologie di istituti in realtà. La previdenza complementare è stata introdotta, per la prima volta, nel nostro ordinamento, dalla legge n. 124/1993, ed è stata fin da subito considerata un "secondo pilastro" assistenziale che, pur non sostituendo la previdenza obbligatoria, si aggiunge ed affianca ad essa; essa si fonda su un sistema di finanziamento e capitalizzazione rispetto al quale "per ogni iscritto viene creato un conto individuale nel quale affluiscono i versamenti che vengono poi investiti nel mercato finanziario da gestori specializzati (in azioni, titoli di Stato, titoli obbligazionari, quote di fondi comuni di investimento ecc.) e che producono, nel tempo, rendimenti variabili in funzione dell'andamento dei mercati e delle scelte di gestione." Alla Covip (Commissione di vigilanza sui fondi pensione) spetta poi il compito di vigilare e garantire che le azioni *de quibus* vengano svolte con assoluta trasparenza e correttezza, nel rispetto dei diritti del contribuente. La previdenza integrativa, invece, come suggerisce la stessa espressione, ha lo scopo precipuo di integrare

la pensione pubblica. La si può ottenere grazie al versamento, periodico, di somme di denaro in specifici fondi pensione, così che il soggetto una volta raggiunta l'età pensionabile possa accedere a quegli accantonamenti e mantenere, se possibile, il proprio tenore di vita.

Grazie al novellato art. 117, comma 3, Cost., quindi la disciplina di questi istituti spetta, in linea di principio, alle regioni, aspetto questo che in un certo senso contraddice il previgente assetto accentratore dello Stato, soprattutto rispetto alla materia oggetto di analisi in questo paragrafo; è pur vero, tuttavia, che il comma 2, lett. *m*), del medesimo articolo affida al legislatore statale la competenza esclusiva rispetto alla *“determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale”*²¹. Con la riforma del 2001, quindi, è stata data sostanza al principio federalista, che ha voluto le regioni più partecipi rispetto ai bisogni del proprio territorio, permettendo loro di emanare leggi riguardanti, anche, il “secondo pilastro” della materia pensionistica.

Per quel che concerne, invece, il secondo dei due fattori sopra accennati, quello riguardante la crisi economica mondiale del 2007,

²¹ Cinelli M., *Diritto della previdenza sociale*, Giappichelli Editore, Torino, 2016, p. 71.

bisogna preliminarmente notare come essa abbia influenzato, come era ovvio che fosse, le scelte del legislatore di quel periodo, il cui scopo principale, è stato quello di rafforzare, il più possibile, la sostenibilità di lungo periodo del sistema pensionistico alla luce della grave situazione finanziaria in cui versava l'Italia. I tagli sono stati inevitabili, ed hanno seguito vari percorsi, tutti ottenuti attraverso decretazioni d'urgenza e disegni perlopiù ondivaghi, figli del bisogno di non far crollare, del tutto, la già precaria economia italiana. Fra le varie disposizioni varate spiccano:

- *ex art. 12, comma 12-septies, della legge n. 122/2010,* “l’accentuazione degli oneri economici per attivare le ricognizioni di periodo assicurativi frazionati in più regimi”²²;
- *ex art. 18, comma 5, della legge n. 111/2011,* la riduzione dell’aliquota sul rendimento delle pensioni erogate a beneficio dei superstiti nei casi di matrimoni tra soggetti con notevoli differenze di età;
- *ex art. 38 della legge n. 111/2011,* l’inasprimento delle condizioni che permettono di agire in giudizio per il

²² Cinelli M., *Diritto della previdenza sociale*, Giappichelli Editore, Torino, 2016, p. 74.

riconoscimento di trattamenti pensionistici nei casi di invalidità.

In un secondo momento, grazie alla manovra soprannominata Jobs Act (decreti legislativi nn. 22 e 148 del 2015), si è deciso di intervenire in modo più penetrante in materia di ammortizzatori sociali, e quindi anche di pensioni, restando però ormai fedeli ad un'ottica che inquadra i sistemi integrativi e complementari come elementi se non essenziali comunque sempre più irrinunciabili, vista soprattutto la progressiva “precarizzazione” dei diritti previdenziali. Ecco perché, nel capitolo seguente, si parlerà, in modo approfondito dei fondi pensione e del loro ruolo all'interno della moderna realtà italiana.

2. I fondi pensione

2.1 La previdenza sociale complementare

Si è visto, nel primo capitolo, come si sia evoluta la legislazione riguardante la previdenza sociale all'interno del nostro Stato. Chiarito questo aspetto, adesso, si vuole cercare di analizzare un diverso fenomeno, quello della previdenza sociale detta “complementare”, la quale, con l'andare del tempo, sta sempre più assumendo un ruolo da protagonista all'interno dello scenario sociale italiano. Con questa espressione, come già accennato in precedenza, si intende far riferimento ad uno specifico strumento di risparmio, spalmato su un lungo periodo, il cui scopo fondamentale è quello di colmare, in una certa misura, il *gap* previdenziale esistente tra l'ultima retribuzione percepita dal lavoratore e la pensione pubblica; tale divario viene quindi corretto dall'erogazione di una pensione integrativa che si aggiunge a quella ordinaria. Tale espediente permette al soggetto, almeno tendenzialmente, di mantenere un tenore di vita non solo adeguato al momento storico di riferimento, ma anche a quello che gli aveva durante gli ultimi anni in cui ha svolto le sue mansioni lavorative.

Purtroppo, “nonostante la sempre maggiore diffusione del fenomeno della previdenza integrativa o complementare e la sua importanza, la disciplina legislativa dei regimi previdenziali integrativi (artt. 2117 e 2123 c.c.) è rimasta a lungo inadeguata [...] soprattutto perché non teneva conto della fondamentale esigenza di garantire, nel tempo, la effettiva soddisfazione dei diritti dei pensionati e dei lavoratori iscritti, indipendentemente dalle vicende di quei regimi e, soprattutto, dalle vicende del datore di lavoro che li gestisce e che, comunque, è tenuto a finanziarli.”²³

I primi interventi, a livello legislativo, risalgono all’inizio degli anni Novanta del secolo scorso: essi hanno avuto l’indubbio merito di dare una parvenza di attuazione agli articoli del Codice Civile dedicati alle “altre” forme di previdenza e/o assistenza, ma hanno anche disciplinato l’intera materia in maniera parziale²⁴. Grazie al D. Lgs. 47/2000 si è cercato di incentivare l’utilizzo di questi strumenti grazie alla predisposizione, a livello legislativo, di alcuni incentivi fiscali che, in

²³Persiani M., D’Onghia M., *Fondamenti di diritto della previdenza sociale*, Giappichelli Editore, Torino, 2016, p. 330.

²⁴ Il già citato D. Lgs 124/1993 è stato quello che, per primo, ha regalato una disciplina all’intera materia, la quale è stata poi modificata e corretta dalla successiva legge n. 335/1995, la quale ha previsto svariate forme di agevolazione fiscale capaci di incentivare l’utilizzo degli strumenti *de quibus*.

attuazione della legge n. 133/1999, hanno regalato un nuovo assetto a tutto il regime della previdenza complementare, così da favorirne lo sfruttamento²⁵. È, però, da segnalare anche l'intervento del legislatore comunitario che, nel 2014, ha emanato una direttiva, la n. 50, relativa ai requisiti minimi per accrescere la mobilità dei lavoratori tra Stati membri e alla salvaguardia di diritti pensionistici complementari. La norma, pur non rimettendo in discussione il diritto degli Stati membri a organizzare, liberamente, il proprio regime pensionistico, ha cercato di realizzare un avvicinamento tra le regole dei singoli Paesi così da spingerli ad optare per una più concreta standardizzazione dei benefici dei quali potrebbero godere quei lavoratori che decidano di optare per forme, appunto, integrative, di previdenza sociale.

Prima di addentarsi nell'analisi della principale forma di previdenza di tale genere, cioè dire i “fondi pensione”, è bene chiarire, in ultima battuta, come di norma l'adesione a questo tipo di strumento pensionistico sia volontaria e aperta a tutti, non solo quindi ai lavoratori,

²⁵ “Merita anche menzione il d. lgs. n. 80/1992 che ha dato attuazione alla direttiva 987/1980/CCE, in tema di tutela dei diritti dei lavoratori subordinati in ca-so di insolvenza del datore di lavoro, mediante l'istituzione presso l'INPS del Fondo di garanzia per la previdenza complementare.” Persiani M., D'Onglia M., *Fondamenti di diritto della previdenza sociale*, Giappichelli Editore, Torino, 2016, p. 331.

ma anche a soggetti inoccupati o studenti, i quali possono così optare tanto per forme individuali, quanto collettive, se così è previsto dalla contrattazione collettiva di categoria²⁶.

Ancora tendenzialmente, poi, coloro che optano per la previdenza complementare restano liberi di scegliere la frequenza e l'ammontare dei versamenti da compiere o, ancora, se destinarli o meno al rimpinguamento del TFR maturando.

Ciò chiarito si passerà ora ad una più attenta analisi dei fondi pensione, partendo dalle loro caratteristiche strutturali, per poi studiarne più a fondo il funzionamento effettivo.

2.2 Diverse tipologie di fondi pensione

Una delle forme di previdenza più importanti che è destinata a fungere da ausilio ai lavoratori che hanno terminato la propria esperienza lavorativa a causa del sopraggiungere dell'età, è quella costituita dai cd. "fondi pensione". Essi, "oltre a svolgere un ruolo all'interno del processo di intermediazione finanziaria, si inseriscono

²⁶ Persiani M., D'Onghia M., *Fondamenti di diritto della previdenza sociale*, Giappichelli Editore, Torino, 2016, p. 326.

nel più vasto contesto del sistema pensionistico nazionale”²⁷, il quale, come accennato in precedenza, è costituito, concettualmente e materialmente, da tre pilastri:

- I. Il sistema previdenziale pubblico:** destinato, come è facile intuire, al trattamento pensionistico di base e basato sul sistema a ripartizione PAYG (*payasyou go*).
- II. Il sistema previdenziale complementare:** rappresentato proprio dai fondi pensione, i quali, come accennato, sono di solito istituiti da accordi collettivi; grazie al disposto dell’art. 4, comma 2, del D. Lgs. 252/2005²⁸, possono assumere la forma o di persone giuridiche o di associazioni non riconosciute. Si tratta, quindi, di istituzioni autonome volte ad una razionale programmazione del risparmio, in modo che sia poi erogata una prestazione previdenziale nei confronti dei beneficiari delle stesse.
- III. Il sistema previdenziale integrativo:** operante su base

²⁷Marinelli N., *I fondi pensione in Italia. Aspetti peculiari e confronti internazionali*, Franco Angeli, Milano, 2011, p. 16.

²⁸ “Il Dlgs 252/2005 ha consentito a qualsiasi persona di iscriversi ai fondi pensione istituiti per promuovere piani di risparmio previdenziale di lungo periodo.” <https://www.ilsole24ore.com/art/previdenza-complementare-come-funziona-e-come-dedurre-contributi-AEM560BF>

volontaria e su iniziativa del singolo soggetto, il quale può decidere, durante l'arco della vita lavorativa, di sfruttare determinati strumenti finanziari o assicurativi in grado di integrare le sostanze economiche ottenute grazie al contributo dei primi due pilastri²⁹.

Premesso che oggetto della nostra analisi sarà, quindi, esclusivamente solo il secondo dei tre elementi appena descritti, non appare inutile offrire uno schema di sintesi, contenuto nella Figura presente nella pagina che segue, capace di individuare le caratteristiche essenziali del sistema pensionistico italiano:

²⁹ “Tali prodotti, generalmente amministrati nell’ambito delle assicurazioni, consentono al lavoratore di incrementare il proprio reddito in età avanzata e di scegliere tempi e modi nell’erogazione delle prestazioni.” Marinelli N., *I fondi pensione in Italia. Aspetti peculiari e confronti internazionali*, Franco Angeli, Milano, 2011, p. 17.

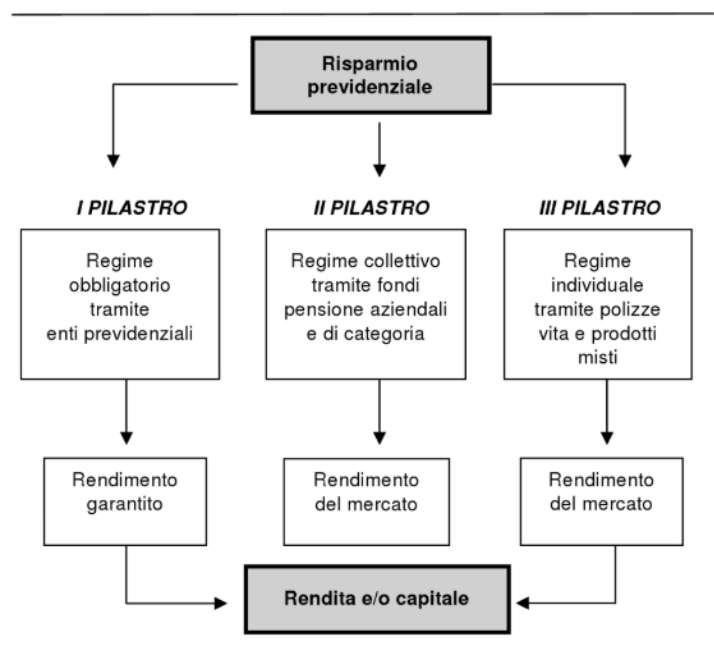


Figura 1 - I tre pilastri del sistema pensionistico italiano

La caratteristica primaria dei fondi pensione è quella di fungere, in una certa misura, da “cerniera” tra il *welfare state* e il settore finanziario nel suo complesso; “essi [infatti] sono al tempo stesso soggetti previdenziali, in quanto forniscono un trattamento pensionistico integrativo, e soggetti finanziari, in quanto, operando prevalentemente con il meccanismo della capitalizzazione, investono le proprie riserve sui mercati.”

I fondi pensione, che si distinguono dai classici fondi comuni di investimento, si diversificano fra loro per una serie di caratteristiche

peculiari che, potendo essere declinate in maniera differente, fanno sì che gli stessi assumano forme diverse. Si hanno così fondi esonerativi, fondi aggiuntivi e fondi integrativi. Vediamoli singolarmente.

I primi, quelli **esonerativi**, sono fondi che hanno come caratteristica fondamentale quella di rappresentare un'eccezione alla regola: essi, infatti, si sostituiscono, integralmente, al sistema ordinario con specifico riguardo alla fase di deposito dei contributi; l'utilizzo di tale strumento è connesso alla possibilità, offerta dall'ordinamento giuridico a certi lavoratori, di accedere ad un trattamento privilegiato tanto per quanto concerne il profilo dell'età pensionabile, quanto in merito al rapporto contributi/prestazioni.

I fondi **aggiuntivi**, come suggerisce la stessa espressione, si affiancano all'erogazione della pensione "ordinaria", corrisposta dallo Stato al termine della vita lavorativa del soggetto; "pertanto, essi non garantiscono al beneficiario un determinato standard di vita, poiché non c'è alcun tipo di correlazione con quanto percepito sotto forma di pensione pubblica. In questo quadro, i lavoratori ad alto reddito sono quelli maggiormente penalizzati."³⁰

³⁰Marinelli N., *I fondi pensione in Italia. Aspetti peculiari e confronti internazionali*, Franco Angeli, Milano, 2011, p. 21.

In ultimo abbiamo poi i fondi **integrativi**, i quali si limitano a integrare la pensione pubblica di base. Va da sé che questa tipologia di strumento risulta essere strettamente connessa con il sistema previdenziale obbligatorio, del quale quindi costituisce una particolare “prosecuzione” se così si può dire. Rispetto a questo tipo di fondo è possibile fornire una tripartizione riguardante le modalità di gestione e strutturazione dello stesso, tutte ovviamente collegate alla prestazione di base:

- *metodologia di integrazione propria*: in questo caso la prestazione erogata dal fondo è commisurata tenendo conto del netto di quanto già erogato dalla previdenza di base. Il vantaggio di questa metodologia è che si minimizza l'erogazione cui è tenuto il fondo; lo svantaggio, invece, è che solo una minima parte dei lavoratori (quelli con reddito più alto) può giovare dello strumento in commento;
- *metodologia di integrazione parziale*: in questo caso la prestazione viene commisurata al netto di una percentuale predefinita della previdenza di base. Si tratta di uno strumento più “democratico”, che evita il rischio di esclusione di alcuni

potenziali beneficiari;

- *metodologia di integrazione differenziale*: questa comporta uno sdoppiamento della prestazione, e ciò perché quest'ultima è bipartita tra una che potremmo definire “ridotta”, perché collegata al plafond già coperto dalla previdenza di base, e una “piena”, che quindi va oltre tale livello; “il vantaggio di questo metodo è che esso offre l'opportunità di contemperare una prestazione significativa da parte del fondo con l'esigenza di controllarne i costi”³¹.

Grazie alla previdenza complementare, e all'utilizzo dello strumento dei fondi pensione, insomma, il reddito di un pensionato potrà essere superiore di circa il 12% o il 15%: stando a recenti stime effettuate dalla Ragioneria generale dello Stato risalenti al 2018, infatti, “tra 20 o 30 anni un lavoratore dipendente percepirà dall'Inps una pensione pari a circa il 60% dell'ultima retribuzione; per un lavoratore autonomo tale pensione potrà ridursi a meno del 50% dell'ultimo reddito da lavoro. La previdenza complementare appare, dunque, una necessità.

Peraltro, la previdenza complementare può essere dedotta dal reddito

³¹Marinelli N., *I fondi pensione in Italia. Aspetti peculiari e confronti internazionali*, Franco Angeli, Milano, 2011, p. 22.

della contribuzione versata fino a 5.164,57 euro all'anno, facendo sì che il lavoratore possa quindi beneficiare di sgravi fiscali che sicuramente influiscono positivamente sull'economia familiare.

Ma non si può concludere tale analisi tassonomica sui fondi pensione senza accennare ad un'altra classificazione, sovente effettuata sia in dottrina che nella pratica, afferente alle caratteristiche “architettoniche” degli stessi. In ragione della struttura avremo quindi:

- *fondi chiusi*: regolati dall'art. 3 del D. Lgs. 252/2005 e aventi una genesi negoziale in questo essi vengono istituiti dai rappresentati dei lavoratori e dei datori del lavoro in senso alla contrattazione nazionale, di settore o aziendale;
- *fondi aperti*: disciplinati dall'art. 12 del D. Lgs. 252/2005 e istituiti da banche, imprese assicurative, SGR³² e SIM³³;
- *PIP*: cioè dire i piani pensionistici individuali, regolati dall'art. 13 del D. Lgs. 252/2005 e rappresentati da contratti

³²Le società di gestione del risparmio sono s.p.a. che svolgono “il compito di gestire un patrimonio (il cd. fondo) comune, costituito con i capitali di una pluralità di investitori. La società di gestione del risparmio promuove la costituzione del fondo, e lo gestisce investendolo in «strumenti finanziari, crediti, o altri beni mobili o immobili».” Auletta G., Salanitro N., *Diritto Commerciale*, Giuffrè Editore, Milano, 2012, p. 588.

³³“L'investimento del risparmio può avvenire anche tramite società di investimento a capitale variabile (sicav). Le sicav sono società per azioni.” Auletta G., Salanitro N., *Diritto Commerciale*, Giuffrè Editore, Milano, 2012, p. 599.

di assicurazione sulla vita i quali hanno, nello specifico e in questo caso, scopi di tipo previdenziale; la particolarità sta nel fatto che detti contratti non dipendono esclusivamente dalle norme disciplinanti le polizze assicurative, ma anche dal regolamento emanato della COVIP, così da regalare maggiori garanzie agli utenti beneficiari del fondo;

- *fondi pensione “preesistenti”*: si tratta di quei fondi che sono stati istituiti in data anteriore al 15 novembre 1992, e quindi prima del D. Lgs. 124/1993; questi fondi hanno caratteristiche proprie che li distinguono dai fondi istituiti successivamente. Possono, ad esempio, gestire direttamente le risorse senza ricorrere a intermediari specializzati. Si tratta di Fondi collettivi per i quali l'adesione dipende da accordi o contratti aziendali o interaziendali.”

A prescindere dalla forma che può assumere un fondo, la gestione degli investimenti intrapresi dallo stesso deve osservare, rigorosamente, regole di prudenza che sono definite dalla legge, e ciò al fine di tutelare al massimo il beneficiario delle future somme che costituiranno il secondo pilastro dell'architettura pensionistica.

2.3 Modalità di contribuzione e funzionamento dei fondi pensione

Requisito di funzionamento di ogni fondo pensione è la presenza è quello del versamento di contributi effettuati da parte e del lavoratore e del datore di lavoro. Per quanto concerne questo aspetto bisogna distinguere tra:

- *fondi contributivi*, i quali sono alimentati e continuamente rimpinguati tanto dalle erogazioni compiute dal prestatore di lavoro, quanto da quelle effettuate dall'azienda;
- *fondi non contributivi*, che invece sono alimentati esclusivamente dall'azienda.

Tali contributi raccolti nei suddetti fondi vengono, di norma, investiti nei mercati finanziari al fine di ottenere dei rendimenti capaci di accrescere, nel corso del lungo periodo, il capitale che via via si va accumulando, ovviamente ciò fino al momento del pensionamento. L'investimento in questione, ovviamente, seguirà le regole del comparto prescelto, il quale può essere azionario, obbligazionario, bilanciato o garantito.

Una volta maturati i requisiti per l'ottenimento della pensione pubblica, il lavoratore, potrà ottenere, in aggiunta alla stessa, quella integrativa,

alimenta ovviamente proprio dal fondo pensione. Tale prestazione può seguire tre diverse modalità di erogazione, le quali possono essere scelte dal lavoratore. Egli potrà, quindi, in primo luogo optare per una rendita vitalizia immediata, ricevendo quindi, mensilmente, una somma che si affianca alla pensione pubblica, e ciò ovviamente fin tanto che il soggetto resterà in vita. Ancora restando in questa prima opzione il pensionato potrà anche scegliere altre modalità di rendita: fra queste una di quelle che appare statisticamente più frequente è quella cd. “reversibile”, che consiste nell’erogazione di una pensione integrativa che viene versata al beneficiario indicato in caso di morte del pensionato.

Una seconda possibilità è quella, invece, di richiedere, al momento del pensionamento, il 50% dell’intero capitale accumulato e di suddividere la restante parte in una rendita vitalizia.

Infine, in determinati casi individuati dalla legge, come quello in cui si è in presenza di soggetti aventi diritto all’assegno sociale INPS³⁴ (l’importo del suddetto assegno, per quanto riguarda l’anno 2020 è pari

³⁴ “L’assegno sociale è una prestazione economica, erogata a domanda, dedicata ai cittadini italiani e stranieri in condizioni economiche disagiate e con redditi inferiori alle soglie previste annualmente dalla legge.”

a 459,83 euro per 13 mensilità), potrà essere richiesto dal beneficiario l'intero capitale accumulato in un'unica soluzione, nel caso in cui però la rendita che si vuole ottenere sia inferiore ad un ammontare che viene parametrato, caso per caso, facendo riferimento proprio all'assegno sociale.

A ciò si deve aggiungere che, stando alla disciplina attuale, prima del pensionamento si possono anche ottenere somme fino al 75% del montante maturato, anche se solo in presenza di determinate condizioni, quali ad esempio il presentarsi di necessità sanitarie³⁵ oppure, passati otto anni dall'iscrizione al fondo, per l'acquisto o la ristrutturazione della casa. Liberamente, invece, può essere ottenuta una somma pari al 30% del montante maturato per esigenze che non sono soggette a condizioni.

Un caso particolare, infine, è quello del lavoratore che perde la propria occupazione; in questi casi, infatti, egli, in quanto disoccupato, potrebbe "riscattare il 50% del montante se è disoccupato da oltre 12 mesi, o se si trova in cassa integrazione o in mobilità; ma il riscatto può essere totale se la disoccupazione si protrae per più di quattro anni, o si è affetti

³⁵ "In tal caso si applica una tassazione del 15% con le riduzioni già menzionate."

da invalidità permanente con riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo.

Per quanto concerne, infine, le modalità di conferimento del fondo pensione, essendo l'adesione allo stesso volontaria, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D. Lgs. 252/2005, il lavoratore dipendente, durante i primi sei mesi che decorrono dal momento dell'assunzione, potrà scegliere fra varie opzioni: potrebbe, ad esempio, decidere di destinare le quote del maturando TFR ad una forma pensionistica complementare, così come "lasciare" il trattamento di fine rapporto presso il datore di lavoro. Nel caso, invece, di inerzia del lavoratore il datore di lavoro potrà automaticamente trasferire il TFR in maturazione alla forma pensionistica collettiva regolata dagli accordi o dai contratti collettivi: "nel caso di presenza di più forme pensionistiche, il TFR è trasferito, salvo diverso accordo aziendale, al fondo pensione al quale ha aderito il maggior numero di dipendenti. In assenza di forme pensionistiche integrative collettive di riferimento, il datore di lavoro deve trasferire il TFR maturando alla forma pensionistica complementare istituita appositamente presso l'INPS (art. 9 del D.lgs. 252/2005).

2.4 I prodotti pensionistici personali paneuropei (PEPP)

La *European Insurance and Occupational Pensions Authority* (EIOPA) è un organismo che fa parte delle istituzioni dell'Unione Europea, creato nel 2011, il quale ha il compito di sorvegliare il mercato assicurativo europeo: "l'obiettivo dell'Autorità è rappresentato dalla protezione dell'interesse pubblico «contribuendo alla stabilità e all'efficacia a breve, medio e lungo termine del sistema finanziario, a beneficio dell'economia dell'Unione, dei suoi cittadini e delle sue imprese» (art. 1, comma 6, Regolamento UE n. 1094/2010 del 24 novembre 2010)"³⁶. Su impulso di questo organo nell'aprile del 2019, il Parlamento europeo, ha approvato il progetto di creazione di nuovi strumenti di pensioni integrativa detti PEPP (prodotti pensionistici personali paneuropei), che permetteranno ai singoli sottoscrittori di avere una rendita pensionistica complementare, una volta terminata, ovviamente, la propria stagione lavorativa.

Questa tipologia di prodotti finanziari, il cui percorso di approvazione è ancora in corso³⁷, offrirebbe ai vari risparmiatori una *chance* di scelta

³⁶Farengea L., *Manuale di diritto delle assicurazioni private*, Giappichelli Editore, Torino, 2016, p. 53.

³⁷ "Lo scorso 14 giugno, dopo l'accordo preliminare tra Consiglio e Parlamento europeo, è stato adottato dal Consiglio dell'Unione europea il Regolamento che

più ampia riguardo all'accumulo della pensione di "secondo livello". A giovarene potranno essere praticamente tutti, dai lavoratori autonomi a quelli dipendenti, dagli studenti ai disoccupati, motivo per il quale i PEPP sono stati salutati da molti come un grande passo per quel che riguarda il processo di armonizzazione dei fondi pensione a livello europeo. Gli strumenti *de quo* "ovvero quelli che ben presto inizieremo a chiamare semplicemente 'fondi pensione europei' potranno essere creati prevalentemente da compagnie assicurative, banche, ma anche società di asset management. La distribuzione potrà essere affidata a società che svolgono consulenza in materia di investimenti (si presume anche le stesse banche) e intermediari assicurativi. Va da sé che questi fondi, per poter funzionare ed essere proposti, dovranno rispettare le stringenti regole elaborate dalle istituzioni europee, e ciò al fine di garantire che i PEPP risultino essere prodotti semplici, flessibili, economici e il più possibile "sicuri". In sintesi, potremmo dire che i vantaggi a tal proposito saranno costituiti da:

- garanzie e tecniche di limitazione del rischio utili ad offrire al

disciplina la nuova soluzione di risparmio pensionistico paneuropeo. La finalità è quella di realizzare un mercato unico delle forme pensionistiche di tipo individuale, in grado di facilitare lo spostamento dei lavoratori nel territorio dell'Unione europea."

consumatore/risparmiatore la possibilità di recuperare il capitale investito³⁸;

- non solo i costi ma anche le singole commissioni dovranno risultare improntate al concetto di trasparenza, ecco perché i singoli prodotti verranno proposti attraverso un semplice documento di informazioni (KID) che verrà sottoposto al potenziale acquirente prima dell'acquisto;
- obbligo di consulenza completa, in modo da non lasciare “da solo” il consumatore che si vagli l'ipotesi di investire i propri risparmi in un PEPP; in aggiunta a ciò sarà anche prevista una “consulenza personalizzata prima del pensionamento per scegliere la forma più adatta di ricezione della rendita pensionistica in base alle proprie esigenze;
- standardizzazione accompagnata a “flessibilità” del prodotto, e ciò al fine di renderlo compatibile con eventuali standard previsti dall'ordinamento nazionale dei singoli Paesi (si pensi ad eventuali ipotesi di deducibilità fiscale);

³⁸“Il costo dei PEPP dipenderà da ciascun fornitore, dalle caratteristiche del prodotto e dal tipo di opzione di investimento. Tutti i gestori dovranno offrire un'opzione di investimento di default (denominata «PEPP di base») con costi e commissioni pari all'1% del capitale accumulato all'anno

- competitività del prodotto, resa possibile dalla possibilità data al consumatore di cambiare, ogni cinque anni, fornitore a costi comunque contenuti³⁹;
- modalità di acquisto del prodotto attraverso piattaforme digitali, così da renderlo appetibile anche ai giovani;
- portabilità del prodotto nel caso in cui il consumatore cambi la propria residenza pur restando, ovviamente, all'interno dell'Unione Europea.

L'Europa, stando alle statistiche effettuate, nell'arco del prossimo cinquant'anni, vedrà aumentare la propria popolazione e con essa, anche grazie all'allungamento della vita media, anche il numero di pensionati. È per questi motivi che una riforma strutturale, in chiave comunitaria, dei fondi pensioni si è resa non soltanto auspicabile, ma anche necessaria, così da permettere ai singoli Stati di trarre benefici economici dall'esistenza di fondi di tal genere.

³⁹ “I fornitori di PEPP saranno liberi di offrire diverse opzioni di investimento con strategie più aggressive o alternative, che i risparmiatori potranno scegliere di propria iniziativa e seguendo un'adeguata consulenza professionale da parte del fornitore e/o distributore sui rischi coinvolti. Per garantire l'adeguatezza degli investimenti nel tempo, i risparmiatori in PEPP potranno passare ad una diversa opzione di investimento una volta ogni cinque anni.

Conclusioni

Nel presente lavoro di ricerca è stato analizzato, nel suo complesso, il sistema pensionistico italiano, avendo, però, particolare riguardo per uno strumento di previdenza complementare ben preciso: i fondi pensione.

Durante l'analisi svolta si è avuto modo di notare come, soprattutto nel corso degli anni Sessanta e Settanta del secolo scorso, in Italia, le forze politiche abbiano “sovraccaricato” la macchina pubblica optando per una regolamentazione delle pensioni ipertrofica, priva di reale lungimiranza e poco attenta alla realtà economica del nostro Paese. Questa fase fortemente espansiva degli ammortizzatori sociali è andata progressivamente calando a partire dagli anni Novanta in ragione dei vincoli provenienti dall'allora Comunità Economica Europea: più nello specifico, dopo il 1992, agli inizi della cd. Seconda Repubblica, ha preso piede una nuova ottica, più oculata e più attenta a contrastare la povertà in maniera puntuale. Un esempio di quanto appena detto possiamo intravederlo nel passaggio dal sistema retributivo a quello

contributivo.

In una struttura generale, quindi, affetta dalle suesposte criticità, lo sfruttamento di uno strumento come quello rappresentato dai fondi pensione è stato salutato, fin da subito, come un'interessante novità capace di permettere alla previdenza pubblica (il cd. "primo pilastro") di respirare meglio. Il D. Lgs. n. 124/1993 è stato il primo intervento normativo che ha disciplinato la materia della previdenza complementare: grazie ad un fondo pensione il singolo lavoratore può, al tempo stesso, sia accantonare ricchezza per quando sarà anziano, sia ritagliarsi una nicchia di benessere ulteriore, aggiuntivo, rispetto a quello offerto dallo Stato, visto che, di solito, la pensione di base, è di gran lunga inferiore rispetto all'ultima retribuzione ricevuta prima del termine del rapporto di lavoro per sopraggiunti limiti di età.

Da non sottovalutare, peraltro, sono le potenzialità dei nuovissimi prodotti pensionistici personali paneuropei (PEPP), fondi pensione di matrice europea che, in un futuro molto vicino, saranno utilizzabili da tutti i cittadini dell'Unione, i quali, così, saranno così liberi di sfruttarne le potenzialità e di godere della possibilità di avvantaggiarsi di uno strumento flessibile, sicuro e garantito prescindendo dai confini nazionali. Se si riflette, infatti, sul fatto che stando alle più recenti

statistiche, la popolazione europea, entro il 2050, sarà composta da moltissimi anziani (visto anche l'allungamento della vita media), l'ausilio di un sistema previdenziale complementare "comune" non farà altro che avere effetti benefici sulle economie nazionali, permettendo al contempo, ai singoli sottoscrittori dei fondi, la conquista di quel benessere assunto, dall'art. 3 (comma 1) del TUE, fra gli scopi fondamentali cui tende l'intero ordinamento europeo.

Bibliografia

- AA. VV., *L'economia liberale: Saggi per Francesco Forte*, Franco Angeli, Milano, 2018.
- Arcidiacono L., Carullo A., Rizza G., *Diritto Costituzionale*, Monduzzi Editore, Bologna, 2005.
- Aronson E., *L'animale sociale*, Apogeo, Milano, 2013.
- Auletta G., Salanito N., *Diritto Commerciale*, Giuffrè Editore, Milano, 2012.
- Canavesi G., Ales E., *Il sistema previdenziale italiano. Principi, struttura ed evoluzione: Atti dei Seminari Maceratesi di studi previdenziali. Macerata 18-19 luglio 2016*, Giappichelli Editore, Torino, 2017.
- Candeloro G., *Storia dell'Italia moderna. Il fascismo e le sue guerre*, Feltrinelli, Milano, 1986.
- Cinelli M., *Diritto della previdenza sociale*, Giappichelli Editore, Torino, 2016.
- Costa P., Zolo D., Santoro E., *Lo stato di diritto: storia, teoria, critica*, Feltrinelli, Milano, 2002.
- Cutillo G., Fontana F., *Manuale di Executive Compensation e Corporate Governance*, Franco Angeli, Milano, 2012.
- Farengia L., *Manuale di diritto delle assicurazioni private*,

Giappichelli Editore, Torino, 2016.

- Giannozzi A., *Fair valuedisclosure, rischio di liquidità e rendimenti azionari. Un'analisi empirica sulle imprese europee finanziarie e non finanziarie*, Franco Angeli, Milano, 2014.
- Marinelli N., *I fondi pensione in Italia. Aspetti peculiari e confronti internazionali*, Franco Angeli, Milano, 2011.
- Persiani M., D'Onghia M., *Fondamenti di diritto della previdenza sociale*, Giappichelli Editore, Torino, 2018.
- Salvadori M. L., Comba R., Ricuperati G., *Corso di storia. L'età contemporanea*, Loescher Editore, Torino, 1978.

Sitografia

- <https://www.educazionefinanziaria.com>
- <https://www.ilsole24ore.com>
- <https://www.inps.it>
- <https://www.ipsoa.it>
- <https://www.lavoro.gov.it>
- <https://www.money.it>
- <https://www.senato.it>